

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

## COMUNITÀ EUROPEE

7 NOVEMBRE 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 162

### SOMMARIO

#### CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

##### COMUNICAZIONI

<i>Domanda d'autorizzazione ad effettuare il pignoramento presso terzi a mani dell'Alta Autorità della C.E.C.A. (Causa. 88-63)</i> .....	2693/63
<i>Domanda d'autorizzazione ad effettuare il sequestro presso terzi a mano dell'Alta Autorità della C.E.C.A. (Causa 89-63)</i> .....	2693/63
<i>Ricorso della Commissione della C.E.E. contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 15 ottobre 1963 (Causa 90-63)</i> .....	2693/63
<i>Ricorso della Commissione della C.E.E. contro il Regno del Belgio presentato il 15 ottobre 1963 (Causa 91-63)</i> .....	2694/63
<i>Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht con provvedimento del 16 ottobre 1963 emanato nel procedimento promosso dalla sig.ra M. Th. Nonnenmacher vedova Moebs, residente in Drusenheim (Francia) contro il Bestuur van de Sociale, Verzekeringsbank di Amsterdam (Causa 92-63)</i> .....	2694/63
<i>Cancellazione dal ruolo della causa 27-62</i> .....	2695/63

#### COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

##### REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 118/63/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 relativo alla modifica di disposizioni del regolamento n. 17</i> .....	2696/63
---	---------

(segue)

SOMMARIO (seguito)

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

63/619/CEE :

*Decisione della Commissione del 25 ottobre 1963 che autorizza la Repubblica federale di Germania a diminuire i prelievi per i prodotti a base di uova* 2697/63

63/620/CEE :

*Decisione della Commissione del 31 ottobre 1963 che modifica le decisioni della Commissione del 15 ottobre 1962 e del 7 marzo 1963 che autorizzano la Repubblica francese a stabilire i punti di passaggio di confine o di dogana aperti alle importazioni di ortofrutticoli in provenienza dagli altri Stati membri* ..... 2699/63

# CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

## COMUNICAZIONI

---

### **Domanda d'autorizzazione ad effettuare il pignoramento presso terzi a mani dell'Alta Autorità della C.E.C.A.**

**(Causa 88-63)**

La S. A. « Etablissements A. Rousseau et Cie » con sede a Nancy, rue Gambetta 26, rappresentata dall'Usciere giudiziario Félix Jansen, di Lussemburgo, ha presentato alla Corte il 10 ottobre 1963 domanda di essere autorizzata ad effettuare presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il pignoramento dello stipendio dovuto alla dipendente signora Nicole Schon in Machepy, residente a Lussemburgo, rue de Cessange 6.

---

### **Domanda d'autorizzazione ad effettuare il sequestro presso terzi a mani dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio**

**(Causa 89-63)**

Il 14 ottobre 1963 la sig. ra Berchem, vedova Stumper, residente a Lussemburgo, avenue Marie-Thérèse 34, rappresentata dall'avv. Paul Sivering, del Foro di Lussemburgo, ha chiesto alla Corte l'autorizzazione di pignorare presso l'Alta Autorità della C.E.C.A. e in odio alla sig.ra Rusching-Hemmen, residente a Lussemburgo, Val Ste Croix 55, gli stipendi ad essa dovuti quale dipendente della predetta Comunità.

---

### **Ricorso della Commissione della Comunità Economica Europea contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 15 ottobre 1963**

**(Causa 90-63)**

La Commissione della C.E.E. rappresentata dal dott. Georges Le Tallec, consulente giuridico degli Esecutivi europei, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2, ha presentato alla Corte il 15 ottobre 1963 un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede alla Corte :

di dichiarare che l'istituzione e la riscossione d'una tassa speciale per il rilascio delle licenze d'importazione relative alle merci in appresso

- latte in polvere scremato zuccherato o meno,
- latte in polvere intero zuccherato o meno,
- latte condensato zuccherato in scatola,
- formaggi pasta dura o semidura,
- formaggi fusi,
- formaggi pasta molle,
- formaggi pasta fermentata,

disposte dal Granducato del Lussemburgo posteriormente al 1° gennaio 1958, contravvengono al Trattato ed in ispecie al suo art. 12.

Porre le spese a carico del Granducato del Lussemburgo.

---

**Ricorso della Commissione della Comunità Economica Europea contro  
il Regno del Belgio presentato il 15 ottobre 1963**

(Causa 91-63)

La Commissione della C.E.E. rappresentata dal dott. Georges Le Tallec, consulente giuridico degli Esecutivi europei, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2, ha presentato alla Corte il 15 ottobre 1963 un ricorso contro il Regno del Belgio.

Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede alla Corte :

di dichiarare che l'istituzione e la riscossione d'una tassa speciale per il rilascio delle licenze d'importazione relative alle merci in appresso

- latte in polvere scremato zuccherato o meno,
- latte in polvere intero zuccherato o meno,
- latte condensato zuccherato in scatola,
- formaggi pasta dura o semidura,
- formaggi fusi,
- formaggi pasta molle,
- formaggi pasta fermentata,

disposte dal Regno del Belgio posteriormente al 1° gennaio 1958, contravvengono al Trattato ed in ispecie al suo art. 12.

Porre le spese a carico del Regno del Belgio.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van  
Beroep di Utrecht con provvedimento del 16 ottobre 1963 emanato nel  
procedimento promosso dalla sig. ra M.Th. Nonnenmacher vedova Moebs,  
residente in Drusenheim (Francia) contro il Bestuur van de Sociale  
Verzekeringsbank di Amsterdam**

(Causa 92-63)

Con nota 16 ottobre 1963, registrata in Cancelleria il 17 ottobre 1963, il Presidente del Centrale Raad van Beroep di Utrecht — in ossequio al decreto emesso da quest'ultimo il 16 ottobre 1963 nel procedimento d'appello n. A.W.W. 1963/19/11 dinanzi allo stesso pendente fra la sig. ra M. Th. Nonnenmacher vedova Moebs, residente a Drusenheim (Francia), con domicilio eletto nei Paesi Bassi presso l'avv. C. C.

Spiegel, Sophiastraat 23, Breda, e la Sociale Verzekeringsbank, con sede in Amsterdam — ha chiesto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E. relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 16 dicembre 1958, pag. 561).

La questione sollevata dal Centrale Raad van Beroep è del seguente tenore :

« Se l'art. 12 del regolamento debba essere inteso nel senso . . . che alle persone ivi contemplate va applicata esclusivamente la legislazione dello Stato nel cui territorio essi lavorano a prescindere dalla questione se essa attribuisca loro dei diritti ».

---

#### Cancellazione dal ruolo della causa 27-62 <sup>(1)</sup>

Con ordinanza 9 ottobre 1963, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 27-62 proposta dal Waren-Verein der Hamburger Börse e. V. e dalla ditta Heinrich Brüning, contro la Commissione della Comunità Economica Europea.

---

<sup>(1)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 86 del 27 settembre 1962.

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 118/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1963

relativo alla modifica di disposizioni del regolamento n. 17

#### IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 87,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo, <sup>(1)</sup>

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17 del Consiglio <sup>(2)</sup> il divieto stabilito dall'articolo 85 paragrafo 1 del Trattato è applicabile solo per il periodo fissato dalla Commissione agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento, se sono stati notificati alla Commissione nei termini prescritti e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera adeguata; che tale disposizione è pure applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore di detto regolamento e compresi nelle categorie di cui all'articolo 4 paragrafo 2 dello stesso, qualora siano stati notificati anteriormente al 1° gennaio 1964;

Considerando che le modifiche da apportare agli accordi, decisioni e pratiche concordate potranno venire valutate meglio quando l'istruzione di un certo numero di accordi, decisioni e pratiche concor-

date, già notificati alla Commissione, avrà permesso di meglio precisare le modalità di applicazione dello articolo 85 del Trattato; che pertanto risulta opportuno stabilire una proroga del termine per la notificazione attualmente fissato al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2;

Considerando che detta proroga non impedisce di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 85 del Trattato, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento n. 17, nè di assoggettare al momento opportuno all'obbligo della notificazione, ai sensi dell'articolo 22 di detto regolamento, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 4 paragrafo 2, che possono pregiudicare in maniera particolare lo sviluppo del Mercato comune,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### Articolo 1

All'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento n. 17 le parole « anteriormente al 1° gennaio 1964 » sono sostituite dalle parole « anteriormente al 1° gennaio 1967 ».

##### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

<sup>(1)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 157 del 30 ottobre 1963, pag. 2620/63.

<sup>(2)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62.

## INFORMAZIONI

# LA COMMISSIONE

### DIRETTIVE E DECISIONI

#### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1963

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a diminuire i prelievi per i prodotti a base di uova**

(I testi tedesco e francese sono i soli facenti fede)

(63/619/CEE)

#### LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup> ed in particolare l'articolo 5 e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

Vista la domanda della Repubblica federale di Germania del 18 e del 23 settembre 1963, intesa ad ottenere l'autorizzazione a ridurre al livello più basso possibile i prelievi, fissati a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 21 del Consiglio, per le uova sgusciate e per il giallo d'uova, di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri, destinati alla fabbricazione industriale di paste alimentari (voce 19.03 della tariffa doganale comune) sotto controllo doganale ;

Considerando che, con decisione n. 63/217/CEE del 28 febbraio 1963 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania a ridurre, fino al 31 ottobre 1963, i prelievi per i prodotti a base di uova destinati alla fabbricazione industriale di paste alimentari, sotto controllo doganale ;

Considerando che i motivi che hanno giustificato tale decisione sono rimasti tuttora validi ;

Considerando che è pertanto opportuno mantenere in linea di massima, fino al 30 giugno 1964, la disciplina stabilita da suddetta decisione ; ma che è tuttavia opportuno ridurre gli importi, di cui i prelievi possono essere diminuiti, rispetto a quelli fissati nella decisione del 28 febbraio 1963, al fine di adeguare gradualmente il livello dei prezzi dei prodotti a base di uova impiegati nell'industria delle paste alimentari, al livello generale dei prezzi prevedibile per i prodotti a base di uova nella Comunità,

<sup>(1)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, p. 953/62.

<sup>(2)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 20 marzo 1963, p. 717/63.

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a diminuire nel modo seguente, per chilogrammo, i prelievi, previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento n. 21 del Consiglio, per le importazioni di uova sgusciate e di giallo di uova di volatili da cortile (voce ex 04.05 B I), della tariffa doganale comune), purché dette merci siano destinate alla fabbricazione industriale di paste alimentari (voce 19.03 della tariffa doganale comune) sotto controllo doganale :

a) per le uova sgusciate, atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri : 0,0917 unità di conto (0,37 DM) ;

b) per le uova sgusciate, atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri : 0,3465 unità di conto (1,39 DM) ;

c) per il giallo d'uova, atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri : 0,1825 unità di conto (0,73 DM) ;

d) per il giallo d'uova, atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri : 0,3562 unità di conto (1,42 DM).

2. Il Governo della Repubblica federale di Germania comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di effettuare la riduzione del prelievo di cui al paragrafo 1, non oltre due giorni prima della data per la quale è prevista l'applicazione dei prelievi ridotti.

*Articolo 2*

1. Qualora la Repubblica federale di Germania si avvalga dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il Granducato del Lussemburgo ha diritto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 21 del Consiglio a restituire i seguenti importi, per chilogrammo, in occasione di esportazioni di prodotti a base di uova, e purché i suddetti prodotti

siano destinati alla fabbricazione industriale di paste alimentari (voce 19.03 della tariffa doganale comune) sotto controllo doganale :

a) per le uova sgusciate, atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri : 0,0332 unità di conto (1,66 Fr.l.) ;

b) per le uova sgusciate, atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri : 0,1254 unità di conto (6,27 Fr.l.) ;

c) per il giallo di uova, atto ad usi alimentari, fresco, conservato con aggiunta di zuccheri : 0,0661 unità di conto (3,31 Fr.l.) ;

d) per il giallo d'uova, atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri : 0,1289 unità di conto (6,45 Fr.l.).

2. Qualora la Repubblica federale di Germania si avvalga dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta, nei casi in cui a seguito di tale autorizzazione un altro Stato membro abbia facoltà di restituire un importo a norma all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 21 del Consiglio, a far rilasciare dalle autorità competenti un certificato da cui risulti nei confronti dello Stato membro esportatore la prova che i prodotti a base di uova sono stati sdoganati per essere impiegati nel regime dei prelievi.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Granducato del Lussemburgo.

La presente decisione si applica dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964.

Bruxelles, 25 ottobre 1963.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1963

**che modifica le decisioni della Commissione del 15 ottobre 1962 e del 7 marzo 1963 che autorizzano la Repubblica francese a stabilire i punti di passaggio di confine o di dogana aperti alle importazioni di ortofrutticoli in provenienza dagli altri Stati membri**

**(Il testo francese è il solo facente fede)**

(63/620/CEE)

## LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 60 della Commissione relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di scambi intracomunitari <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Vista la domanda presentata dalla Repubblica francese per ottenere l'autorizzazione a limitare, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 60 della Commissione, i punti di passaggio di confine o di dogana per le importazioni di ortofrutticoli,

Viste le decisioni della Commissione del 15 ottobre 1962 <sup>(2)</sup> e del 7 marzo 1963 <sup>(3)</sup>,

Considerando che, per eseguire le operazioni di verifica della qualità, ciascuno Stato membro può essere autorizzato a limitare i punti di passaggio di confine o di dogana aperti al traffico in provenienza dagli altri Stati membri, a condizione che non ne risultino perturbazioni negli scambi ;

Considerando che la limitazione dei punti di passaggio a quelli proposti nella domanda della Repubblica francese non sembra implicare la conseguenza di cui sopra, e che è pertanto opportuno accogliere tale domanda ;

Considerando che il Governo francese ha completato l'elenco dei punti di passaggio di confine o di dogana aperti alle importazioni di ortofrutticoli provenienti dagli altri Stati membri per l'esecuzione delle operazioni di verifica della qualità, e che è pertanto opportuno stabilire un nuovo elenco dei punti di passaggio di confine o di dogana,

## HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per le operazioni di verifica della qualità degli ortofrutticoli importati, la Repubblica francese è autorizzata a limitare i punti di passaggio di confine o di dogana aperti al traffico in provenienza dagli altri Stati membri a quelli elencati nell'allegato della presente decisione.

Le decisioni della Commissione del 15 ottobre 1962 e del 7 marzo 1963 sono abrogate.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1963.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

<sup>(1)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 59 del 13 luglio 1962, pag. 1665/62.

<sup>(2)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 117 del 13 novembre 1962, pag. 2685/62.

<sup>(3)</sup> *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 44 del 20 marzo 1963, pag. 719/63.

## ALLEGATO

**Elenco degli uffici doganali aperti all'importazione di ortofrutticoli nella  
Repubblica francese**

Dunkerque — porto	Montpellier — stazione, strada e aeroporto
Risquons-Tout — strada	Sète — porto e stazione
Quiévain-Blanc-Misseron — strada	Perpignan — stazione
Blanc-Misseron — stazione	Port-Vendres — porto
Feignies — stazione	Cerbère — stazione
Bettignies — strada	Le Perthus — strada
Jeumont — stazione	Toulouse — stazione
Erquelinnes-Jeumont — strada	Pont d'Hendaye — strada
Reims — deposito doganale	Hendaye — stazione
Evrange — strada	Bordeaux — porto
Thionville — stazione	Bordeaux-Bastide — stazione
Forbach — stazione	Nantes — porto
La Bremme-d'Or — strada	Nantes-Etat — stazione
Strasbourg — stazione	Angers — stazione e strada
Pont-de-Kehl — strada	Brest — porto
Kehl — stazione	Saint-Malo — porto
Saint-Louis — stazione	Rennes — strada e stazione
Saint-Louis — strada	Le Havre — porto
Vallorbe — stazione	Le Havre — stazione
Dijon — stazione e strada (CRD)	Rouen — porto
Bellegarde — stazione	Dieppe — porto
Lyon — porto — Rambaud	Paris-La Chapelle — stazione
Valence — stazione, strada e porto	Paris — stazione Lyon — Villiot
Clermont-Ferrand — strada e stazione (CRD)	Paris — aeroporto di Le Bourget
Clermont-Ferrand — città-stazione e strada	Paris — aeroporto di Orly
Modane — stazione	Basse-Terre — porto (Guadalupa)
Chambéry — deposito doganale	Pointe-à-Pitre (Guadalupa)
Grenoble — stazione e strada (CRD)	Le Raizet — aeroporto (Guadalupa)
Vintimille — stazione	Fort-de-France — porto (Martinica)
Nice — porto	Cayenne — porto (Guyana)
Cannes — porto	Rochambeau — aeroporto (Guyana)
Bastia — porto	Saint-Laurent du Maroni — porto (Guyana)
Ajaccio — porto	Saint-Denis (Riunione)
Marseille — porto	Le Port (Riunione)
Avignon — stazione e strada (CRD)	Saint-Pierre (Riunione)

---

È USCITO:

EURATOM — C.E.C.A. — C.E.E.

#### 8084—TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La Commissione della Comunità Economica Europea ha disposto la pubblicazione di un'edizione completamente nuova della *Tariffa Doganale delle Comunità Europee* la quale, si rammenta, costituisce la raccolta completa dei dazi doganali fissati nei confronti dei paesi terzi nel quadro delle tre Comunità: Euratom, C.E.C.A. e C.E.E.

La realizzazione di tale opera ha richiesto un completo rifacimento della precedente edizione (gennaio 1961), specie mediante l'introduzione di modifiche autonome successivamente adottate e mediante la creazione di nuove sottovoci, resesi necessarie in seguito alla conclusione di accordi tariffari. Le aliquote dei dazi applicabili sono pertanto indicate secondo la loro natura — autonome o convenzionali — in due distinte colonne della tariffa. Inoltre, il testo delle sottovoci «convenzionali» è stato stampato in corsivo.

La nuova pubblicazione comporta inoltre diverse aggiunte ed allegati, fra cui un elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale hanno costituito oggetto di un provvedimento di sospensione totale o parziale.

L'utilizzazione del sistema dei fogli mobili permetterà l'aggiornamento agevole e rapido dell'opera. Questa si presenta sotto una rilegatura coperta di plastica, nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità (332 pagine) ed è in vendita al prezzo di Fr.b. 750,— oppure Lit. 9.375,— che comprende anche l'abbonamento agli ulteriori fogli di modifica.

Le ordinazioni debbono essere indirizzate agli uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.